

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele

Stefan Sandrini

Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti

Oskar Malfertheiner
Massimo Moser
Michael Schieder

Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte
Thomas Sandrini

Iwan Gasser

Mariatheresia Obkircher

Circolare

numero:

77i

del:

2024-10-14

autore:

Andrea Tinti

A tutti i titolari di partita IVA

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA - invio dei dati relativi al terzo trimestre 2024 entro il 2.12.2024

Come noto¹ i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono obbligatoriamente trasmettere trimestralmente i dati delle liquidazioni periodiche IVA mensili e trimestrali.

Ricordiamo che il modello utilizzabile dal 2024 è stato integrato con qualche novità². Tale modello e le relative istruzioni sono accessibili dal sito web dell'Agenzia delle Entrate³.

Le novità in vigore dal 2024 riguardano la seguente semplificazione: Per le liquidazioni IVA mensili/trimestrali è stato innalzato⁴ da 25,82 a 100 euro il limite **al di sopra del quale** è richiesto il versamento dell'imposta, entro il giorno 16 del mese/trimestre successivo. Se l'importo dovuto non supera i 100 euro, il versamento può dunque **facoltativamente avvenire** insieme a quello del mese/trimestre successivo, ma entro il 16 dicembre⁵ dello stesso anno per i soggetti mensili ed entro il **16 novembre**⁶ dello stesso anno⁷ per i soggetti mensili. Per i soggetti mensili versamento relativo al mese di **dicembre** è effettuato comunque entro il giorno 16 del mese successivo⁸. Nell'ambito della comunicazione LIPE il riporto al periodo successivo del debito IVA andrà segnalato compilando il rigo VP7.

Per i clienti di Studio per cui provvediamo noi all'elaborazione della contabilità, procederemo automaticamente alla predisposizione e all'invio delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

Ai nostri Clienti che gestiscono in proprio la contabilità ed intendono conferire al ns. Studio l'incarico per l'invio telematico della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, chiediamo di volerci inviare la documentazione almeno 15 giorni prima della scadenza (dunque entro il 15 settembre 2024) l'invio della Comunicazione del **secondo trimestre 2024** ovvero relativa ai mesi aprile/maggio/giugno 2024.

1 Vedasi ns. ultima circolare informativa n. 41/2024 art. 21-bis del DL 31.5.2010, n. 78

2 Il modello e le istruzioni sono state approvate dai provv. 27.3.2017 n. 58793 e 21.3.2018 n. 62214 dell'Agenzia delle Entrate e successivamente **modificate con provv. n. 125654 del 14/03/2024**

3 <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/comunicazioni/liquidazioni-periodiche-iva/modello-e-istruzioni-comunicaz-liquidaz-per-iva>

4 a seguito del D.Lgs. n. 1/2024, in vigore dal 13 gennaio 2024,

5 art. 9, comma 1, lett. b), DLgs. 8.1.2024 n. 1

6 Art. 7 dpr 542/1999; Le parole "16 novembre" sono state sostituite alle precedenti "16 dicembre" dall'art. 2, comma 3, DLgs. 5.8.2024 n. 108, pubblicato in G.U. 5.8.2024 n. 182.

7 Vedasi Circolare Agenzia Entrate n. 9/E/2024: Ad esempio, un soggetto passivo IVA "mensile", dalla cui liquidazione dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 risultino importi pari, rispettivamente, a 60 euro, 10 euro, 20 euro e 40 euro, potrà versare complessivamente l'IVA periodica dei predetti mesi entro il 16 maggio 2024. Ciò per il fatto che il limite di 100 euro viene superato con il computo dell'IVA dovuta per il mese di aprile.

8 articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

1 Soggetti interessati

Sono obbligati a trasmettere i dati delle liquidazioni periodiche IVA tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalla natura giuridica. Sono pertanto interessati all'adempimento anche gli enti pubblici che svolgono attività commerciale.

In caso di liquidazione dell'IVA di gruppo, ogni singola società controllata deve presentare le comunicazioni con i dati relativi alle proprie liquidazioni periodiche IVA.

La capogruppo deve presentare, oltre alle comunicazioni con i dati relativi alle proprie liquidazioni periodiche IVA, anche le comunicazioni con i dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA del gruppo.

1.1 Soggetti esonerati

Sono espressamente esonerati da tale adempimento i soggetti passivi⁹:

- non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad es. i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti);

ovvero

- non obbligati all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA (ad. es. i soggetti minimi e forfettari).

Tali soggetti sono obbligati all'invio nel caso in cui in corso dell'anno vengano meno le condizioni di esonero.

2 Modalità di trasmissione

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica:

- direttamente dal contribuente

ovvero

- per il tramite di un intermediario abilitato (ad es. un commercialista).

3 Termini di trasmissione

I termini per l'invio della Comunicazione sono identici per i soggetti trimestrali e mensili.

La Comunicazione deve essere trasmessa entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere effettuata entro il 30 settembre¹⁰ e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio¹¹.

Periodicità delle liquidazioni IVA		Termine trasmissione della Comunicazione
Trimestrale	Mensile	
1° trimestre 2024	gennaio, febbraio, marzo	31.05.2024
2° trimestre 2024	aprile, maggio, giugno	30.09.2024
3° trimestre 2024	luglio, agosto, settembre	2.12.2024
4° trimestre 2024	ottobre, novembre, dicembre	28.2.2025

⁹ Art. 21-bis, c. 3 del DL 78/2010

¹⁰ L'art. 3 co. 1 del DL 73/2022 ha differito al 30 settembre il termine relativo al secondo trimestre di ciascun anno, originariamente previsto per il 16 settembre.

¹¹ Art. 21-bis, c. 1 del DL 78/2010

3.1 Possibile invio con la dichiarazione IVA dei dati del 4° trimestre

La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre è eventualmente possibile anche all'interno della dichiarazione IVA annuale¹².

I soggetti passivi che effettuano la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre con la dichiarazione annuale IVA devono presentare quest'ultima entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate

4 Modalità di compilazione

Per ciascuna liquidazione periodica va compilato un distinto modulo; quindi i soggetti mensili presenteranno tre moduli ad ogni scadenza, mentre i soggetti trimestrali ne presenteranno solamente uno.

I contribuenti trimestrali devono presentare la comunicazione anche per il quarto trimestre senza operare le eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad es. il calcolo definitivo del pro rata).

Nel caso di esercizio di più attività con contabilità separata, va compilato un unico modulo riepilogativo per ciascun periodo¹³.

5 Il contenuto della comunicazione

Il modello di Comunicazione¹⁴ delle liquidazioni periodiche si compone di un Frontespizio e del quadro VP.

Nel Frontespizio vanno indicati i dati identificativi del contribuente, dell'impegno alla presentazione e l'anno d'imposta.

In presenza di liquidazioni IVA di gruppo, le singole società partecipate devono indicare nell'apposito campo il numero di P. IVA della capogruppo.

Nella comunicazione presentata dalla capogruppo e riferita alla liquidazione periodica IVA di gruppo, deve essere barrata la casella "Liquidazione del gruppo". In questa comunicazione la capogruppo non dovrà indicare nell'apposito campo il proprio numero di P. IVA.

Nel quadro VP vanno indicati tutti i dati relativi alla liquidazione periodica, quali il "periodo di riferimento" (mese o trimestre) ed i seguenti dati:

- ammontare complessivo (al netto dell'IVA) delle operazioni attive (rigo VP2). Nella comunicazione relativa all'IVA di gruppo, presentata dalla capogruppo, questo campo resta vuoto;
- ammontare complessivo (al netto dell'IVA) delle operazioni passive (rigo VP3). Nella comunicazione relativa all'IVA di gruppo, presentata dalla capogruppo, questo campo resta vuoto;
- ammontare IVA a debito (rigo VP4). Nella comunicazione relativa all'IVA di gruppo, presentata dalla capogruppo, in questo campo va indicato l'ammontare complessivo dei debiti IVA trasferiti per il periodo da tutti i soggetti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo;
- ammontare IVA a credito (rigo VP5). Nella comunicazione relativa all'IVA di gruppo, presentata dalla capogruppo, in questo campo va indicato l'ammontare complessivo dei crediti IVA trasferiti per il periodo da tutti i soggetti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo;

¹² Art. 12-quater del DL 34/2019

¹³ Art. 21-bis, c. 4 del DL 78/2010

¹⁴ https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/289118/IVA+periodica_2023.pdf/8828af2c-ef09-69e9-d259-6ac3d189ddc6

- ammontare IVA dovuta (rigo VP 6);
- debito del periodo precedente non superiore ad € 100,00 (rigo VP7). Nella comunicazione delle singole società controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo, questo campo resta vuoto;
- credito IVA derivante dal periodo precedente (rigo VP8). Nella comunicazione delle singole società controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo, questo campo resta vuoto;
- credito IVA anno precedente (rigo VP9). Nella comunicazione delle singole società controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo, questo campo resta vuoto;
- versamenti IVA auto UE (rigo VP10). Nella comunicazione relativa all'IVA di gruppo, presentata dalla capogruppo, questo campo resta vuoto;
- particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento (rigo VP11) a scomputo del versamento, con esclusione di quelli la cui compensazione deve essere effettuata tramite il modello F24. Nella comunicazione relativa all'IVA di gruppo, presentata dalla capogruppo, questo campo resta vuoto;
- interessi dovuti per le liq. trimestrali 1% (rigo VP12). Nella comunicazione relativa all'IVA di gruppo, presentata dalla capogruppo, questo campo resta vuoto;
- acconto IVA dovuto (rigo VP13); è presente la casella 1 "Metodo", utilizzabile per indicare il codice (1, 2, 3 o 4) relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto IVA (storico, previsionale, effettivo, ecc.). Nella comunicazione delle singole società controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo, questo campo resta vuoto;
- ammontare Iva da versare o a credito (rigo VP14). Nella comunicazione delle singole società controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo, in questo rigo vanno indicati gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento.

6 Sanzioni

Il mancato invio del modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA, ovvero l'indicazione di dati incompleti o errati comporta una sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 2.000,00¹⁵.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi al termine per l'invio della comunicazione, ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

6.1 Ravvedimento operoso

Recentemente l'Agenzia delle Entrate¹⁶ ha riconosciuto l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso¹⁷ per la regolarizzazione delle violazioni commesse in materia di Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

A tal proposito, fermo restando il versamento della sanzione prevista, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento operoso, nel caso in cui la regolarizzazione:

- sia effettuata prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario inviare la comunicazione omessa / incompleta / errata;
- sia effettuata direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla presentazione della stessa, non è necessario procedere all'invio della comunicazione omessa / incompleta / errata.

¹⁵ Art. 11, c. 2-ter del D.Lgs. 472/97 – nuovo comma inserito dall'art. 4, c. 3 del DL 193/2016

¹⁶ Risoluzione n. 104/E del 28.7.2017

¹⁷ Art. 13 del D.Lgs. n. 472/97

7 Note operative per i nostri clienti

Elenchiamo qui di seguito le modalità operative per la predisposizione delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

7.1 Clienti di Studio per i quali elaboriamo noi la contabilità

Per i clienti di Studio per cui provvediamo noi all'elaborazione della contabilità, procederemo automaticamente alla predisposizione e all'invio delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

7.2 Clienti di Studio che gestiscono la contabilità in proprio

Nel caso in cui il cliente gestisca in proprio la contabilità ed intenda conferire al ns. Studio l'incarico per l'invio telematico della Comunicazione, dovrà compilare e restituirci via fax o per e-mail la lettera d'incarico allegata alla presente circolare.

7.2.1 Il programma di contabilità dei nostri Clienti genera il file della Comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate

Qualora il programma di contabilità sia in grado di generare il file nel formato richiesto dall'Agenzia delle Entrate, potrete inviarcelo. Noi effettueremo il controllo del file con il software dell'Agenzia delle Entrate e successivamente provvederemo all'invio telematico.

7.2.2 Il programma di contabilità dei nostri Clienti NON genera il file della Comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate

In tal caso il Cliente ci deve inviare tutti i dati necessari al fine della predisposizione della Comunicazione, già elencati al punto 5. della ns. circolare.

A tal fine ci dovrà essere inviata la stampa relativa alle liquidazioni periodiche IVA da inserire nelle Comunicazioni in scadenza.


Per motivi organizzativi, Vi chiediamo di volerci inviare la documentazione almeno 15 giorni prima della scadenza per l'invio della Comunicazione (quindi entro il **15 settembre 2024** possibilmente per la comunicazione per il secondo trimestre 2024).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

1) Incarico per la predisposizione e l'invio telematico della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

A
Winkler & Sandrini
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano (BZ)
E-Mail: info@winkler-sandrini.it
Fax 0471/062829

Oggetto: Incarico per la predisposizione e l'invio telematico della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

con la presente desideriamo incaricare il Vostro Studio per

- la predisposizione
- l'invio telematico

della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al

- 1° trimestre 2024 – in scadenza il 31.05.2024
- 2° trimestre 2024 – in scadenza il 30.09.2024**
- 3° trimestre 2024 – in scadenza il 02.12.2024
- 4° trimestre 2024 – in scadenza il 28.02.2025

Per la predisposizione della Comunicazione Vi trasmettiamo i seguenti dati / documenti come richiesti nella Vs. Circolare: (Scegliere una delle 2 forme sotto indicate)

-
- File per l'invio telematico
-

- stampa di n. ___ liquidazioni trimestrali relative al ___ trimestre
 - stampa di n. ___ liquidazioni mensili relative ai mesi di: _____

-

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: _____ Cognome: _____

E-mail: _____

Tel.: _____

Ragione sociale : _____

Data

Firma